



**CITTA DI PORTO TORRES**  
**Provincia di Sassari**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**  
**NEI CIRCOLI PRIVATI**

*DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 52 DEL 17/07/2007*

**TITOLO I**

***DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE***

**Articolo 1**  
***Definizione***

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico.

**Articolo 2**  
***Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande nei circoli privati come individuati dall'articolo 24 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 (di seguito indicata come Legge Regionale) e dal regolamento regionale allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 49/21 del 28 novembre 2006.

**Articolo 3**  
***Requisiti***

1. I soggetti di cui all'articolo precedente per poter avviare e proseguire l'attività di somministrazione ai propri soci devono:

- avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sociali, formative, educative;
- essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera.

2. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune le variazioni intervenute in seguito alla comunicazione.
3. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale A.S.L. e qualsiasi Autorità cui sono attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione e procedere a controlli e ispezioni.
4. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

#### **Articolo 4** ***Avvio dell'attività***

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività istituzionali, presentano al SUAP del Comune, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo, una comunicazione di inizio attività, redatta su apposito modulo.
2. Se l'attività di somministrazione è affidata a terzi, la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti devono avere i requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale.
4. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare:
  - a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale;
  - b) la denominazione completa del circolo, il codice fiscale e l'indicazione della sede;
  - c) la finalità del circolo;
  - d) le cariche sociali;
  - e) i dati identificativi ed anagrafici corredati dal codice fiscale del Presidente/Legale Rappresentante del circolo;
  - f) eventuali adesioni ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
  - g) che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;
  - h) che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico-sanitarie, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;

- i) il numero massimo delle persone, compresi gli addetti, che nel rispetto delle norme di sicurezza, possono stare contemporaneamente nel locale;
- j) che l'attività esercitata nel Circolo non sia in contrasto con quanto stabilito nel regolamento del condominio dove ha sede il locale;
- k) il tipo di attività di somministrazione;
- l) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione.

Alla comunicazione si allegano i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
- b) elenco delle cariche sociali e dei soci;
- c) copia del documento d'identità, in corso di validità, del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
- d) copia del documento di identità del gestore nel caso ricorra l'attività di somministrazione sia affidata a terzi;
- e) dichiarazione sottoscritta in forma leggibile da Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato;
- f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- g) l'autocertificazione antimafia;
- h) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso del locale;
- i) idonea certificazione di prevenzione incendi qualora nel locale possano essere presenti più di cento persone;
- j) copia della delibera condominiale favorevole all'esercizio dell'attività, in mancanza di apposita prescrizione nel regolamento condominiale;
- k) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia d'impatto acustico.

5. Il Comune verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

6. Il Presidente/Legale rappresentate del circolo deve presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dalla quale risulti il programma dell'attività istituzionale che verrà svolto nell'anno successivo.

7. In caso di cambio del Presidente/Legale Rappresentante, o del gestore, deve essere data comunicazione al Comune.

8. Il Comune invia, per conoscenza, copia della comunicazione alla A.S.L. per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione d'idoneità sanitaria.
9. Non è consentito l'ingresso nei locali del circolo a coloro che non hanno la qualità di socio.
10. E' fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività di somministrazione che si svolge all'interno del circolo.
11. Il Presidente/Legale Rappresentante e/o il gestore del circolo deve verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera.

### **Articolo 5**

#### ***Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione***

1. I locali nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono esibire i seguenti requisiti:
  - a) non avere accesso diretto dalla pubblica via, ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
  - b) nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale e/o regionale (se trattasi di circolo affiliato);
  - c) sull'ingresso e all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
  - d) nei locali del circolo va esposto l'orario di apertura e chiusura, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dall'ordinanza del Sindaco.
  - e) l'attività di somministrazione deve essere complementare allo svolgimento dell'attività istituzionale e non deve risultare, per dimensioni o caratteristiche dei locali, per gli scopi del circolo, per l'orario di attività, o per altri elementi, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive, sociali o destinata anche a non soci;
  - f) la somministrazione di alimenti e/o bevande è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera;

### **Articolo 6**

#### ***Pubblicità dei prezzi***

1. I circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande devono indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il

prezzo di vendita dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
- b) per gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.

4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

#### **Articolo 7**

##### ***Orari***

1. I circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nei limiti dell'ordinanza del Sindaco.

2. I circoli privati devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno dell'esercizio.

#### **Articolo 8**

##### ***Contenuto dello statuto e dell'atto costitutivo***

1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile, sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **Articolo 9**

#### ***Modalità di svolgimento dell'attività***

1. Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:
  - a) permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio a norma del presente regolamento o la cui adesione non sia stata ancora ratificata dagli organi di controllo del circolo;
  - b) effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultino preventivamente associati al circolo;
  - c) svolgere l'attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
2. I circoli di cui al presente regolamento sono tenuti:
  - a) a collocare all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soli soci;
  - b) ad effettuare, all'ingresso dei locali, il controllo sulle persone che vi accedono, per verificare che siano in possesso della tessera sociale.

3. Qualsiasi modalità di svolgimento dell'attività difforme dalle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la classificazione dei locali come pubblici esercizi di somministrazione ovvero di spettacolo e trattenimento e richiede il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti.

**Articolo 10**  
***Prescrizioni***

1. Qualora, riguardo alle attività svolte all'interno del circolo, si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, o rilevanti problemi alla viabilità e al traffico, l'Amministrazione, tenuto conto della gravità dei fatti, procederà ad applicare le sanzioni previste dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

2. All'interno del circolo dovrà essere tenuto a disposizione, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti, apposito registro riportante l'elenco aggiornato dei soci.

**Articolo 11**  
***Sanzioni***

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 35 della Legge Regionale.

**Articolo 12**  
***Sanzioni, revoche e sospensione dell'esercizio di somministrazione***

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande è sospesa per un periodo di trenta giorni qualora vengano violate, per due volte, nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2. E' ordinata la chiusura dell'esercizio qualora i soggetti di cui all'articolo del 2 del presente regolamento non risultino più provvisti dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

4. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 235/2001, l'Amministrazione comunale ordina la chiusura immediata dell'esercizio ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

5. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme.